

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI RAPPRESENTATI DA DOCUMENTO CARTACEO

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

1. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”) – informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni – colloca i buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo (di seguito, “buoni”), prodotti finanziari nominativi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”), con sede legale in Piazza Giuseppe Verdi n. 10, 00198 - Roma.

2. I buoni sono regolati dall’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal presente contratto e dalle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella scheda di sintesi allegata al presente contratto – di cui costituisce parte integrante e sostanziale (di seguito, “Scheda di Sintesi”) – e nel relativo Foglio Informativo (di seguito, “Foglio Informativo”).

3. Il Foglio Informativo contiene le informazioni analitiche sull’emittente CDP, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali, ed è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e s.m.i., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet www.cdp.it e www.poste.it.

ART. 2 – RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. L’istestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rapporto. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta”. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Resta impregiudicato il diritto del Cliente e di Poste Italiane di adire l’Autorità Giudiziaria in caso mancato raggiungimento di un accordo nell’ambito del procedimento di mediazione.

ART. 3 – FORO COMPETENTE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 2, per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti norme è competente il foro di residenza o domicilio dell’istestatario.

2. Se l’istestatario non riveste la qualità di consumatore, il foro competente

è esclusivamente quello del capoluogo della regione in cui è stato stipulato il presente contratto, con esclusione di qualsiasi altro foro.

PARTE II – REGOLAMENTO DEL PRESTITO

ART. 4 – CONDIZIONI DI EMISSIONE

1. I buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). Le condizioni di emissione dei buoni, ivi incluse la durata e la relativa scadenza, il termine di prescrizione, gli importi sottoscrivibili da un unico soggetto in una giornata lavorativa, i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti allegata al presente contratto.

ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE E INTESTAZIONE

1. I buoni sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Postali.

2. All’atto della sottoscrizione viene consegnato il documento cartaceo rappresentativo dei buoni, unitamente alle presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e alla Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti.

3. Il Foglio Informativo relativo alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti è sempre a disposizione dell’istestatario, gratuitamente e sui canali indicati al precedente art. 1, comma 3 della Parte I.

4. I buoni possono essere intestati a persone fisiche e giuridiche, in base a quanto indicato nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni. La richiesta di emissione di tutte le tipologie di Buoni Fruttiferi intestati alle persone fisiche minori di età può essere effettuata da parte di soggetti diversi dall’istestatario del buono (rappresentanti legali del minore e terzi), secondo quanto indicato nella Scheda di Sintesi dedicata a tale tipologia di buoni.

5. È prevista la cointestazione dei buoni solo per le persone fisiche con un limite massimo di quattro cointestatari.

6. Non sono consentite cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

ART. 6 – RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO

1. I buoni sono rimborsabili presso tutti gli Uffici Postali.

2. I buoni sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza.

3. Nel caso in cui l’istestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell’art. 320, comma 4 del Codice Civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

4. Il rimborso dei buoni cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente a seconda della facoltà di rimborso scelta dal richiedente all’atto della richiesta di emissione e riportata sui titoli.

5. Per i buoni intestati a più persone con facoltà di rimborso disgiunto, il rimborso effettuato a seguito di richiesta avanzata da un solo intestatario o dal suo rappresentante debitamente legittimato, libera pienamente Poste Italiane nei confronti degli altri intestatari.

6. Per i buoni intestati a più persone con facoltà di rimborso disgiunto, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di richiedere il rimborso del buono separatamente, con piena liberazione di Poste Italiane nei confronti degli altri aventi diritto. Analogamente lo conservano gli eredi dell’istestatario deceduto, che saranno però tenuti a esercitarlo congiuntamente, il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato, con piena liberazione di Poste Italiane nei confronti degli altri intestatari. Nei medesimi casi la facoltà di rimborso disgiunto del buono viene meno qualora sia stata comunicata a Poste Italiane opposizione scritta da parte di un cointestatario, degli eredi dell’istestatario deceduto ovvero da parte del legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.

7. A richiesta del/i titolare/i, i buoni possono essere rimborsati prima della scadenza (rimborso anticipato). Nei casi di rimborso anticipato l’istestatario/i ha/hanno diritto alla restituzione del capitale ed alla corrispondenza degli interessi sino a quel momento eventualmente maturati, indicati nella Scheda di Sintesi.

8. Non sono corrisposti interessi per i buoni rimborsati prima che sia trascorso il termine minimo previsto nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti.

ART. 7 – SPESE E COMMISSIONI

1. Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione e il rimborso dei buoni.

2. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni, si applicano le disposizioni della Legge 30 luglio 1951, n. 948.

3. Per la duplicazione dei buoni è previsto il pagamento di una commissione pari ad euro 1,55 per ogni buono, indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

ART. 8 – LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI BUONI

1. I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte dell'degli intestatario/i o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

ART. 9 – SCADENZA E TERMINI DI PRESCRIZIONE

1. Il buono scade al termine del relativo periodo di durata. Nel caso di buono emesso in formato cartaceo, la data di scadenza è riportata sul fronte del buono.

2. I diritti degli intestatari di buoni al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del buono (Decreto MEF 6 ottobre 2004, art. 6-ter "Prescrizione", salvo diverso termine che dovesse essere introdotto dalla normativa tempo per tempo vigente). Gli importi dei buoni di cui non è richiesto il rimborso entro il termine di prescrizione dei relativi diritti sono annualmente comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e successivamente versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e non sono più rimborsabili a favore del richiedente.

ART. 10 – REGIME FISCALE

1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.

2. I buoni sono esenti da imposta di successione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso

complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell'esenzione sono unitariamente considerati tutti i buoni con medesima intestazione esclusi i buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

4. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni della CDP relative ai buoni sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le predette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione nel sito web di CDP e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

2. Gli Uffici Postali e i siti internet di CDP (www.cdp.it) e di Poste Italiane (www.poste.it) possono essere consultati in qualunque momento al fine di conoscere il valore (capitale e interessi maturati), la durata, la scadenza e la prescrizione dei buoni sottoscritti.

ART. 12 – NORMA FINALE

1. La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti.

ART. 13 – MISCELLANEA

1. Alla presente Parte II – Regolamento del prestito – si applicano gli articoli 2 (Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione) e 3 (Foro competente) di cui alla precedente Parte I – Condizioni generali di contratto.

